Davide Campari-Milano S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria in occasione di modifiche statutarie

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (la 'Società'), ai sensi dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971 del 4 maggio 1999, per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo 'Statuto') che vengono proposte all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 30 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 3 maggio 2010 con i seguenti punti all'ordine del giorno comportanti modifiche statutarie.

Parte straordinaria

- 1. Aumento gratuito del capitale sociale da € 29.040.000,00 a € 58.080.000,00, con utilizzo all'uopo di riserve per € 29.040.000,00, mediante emissione di 290.400.000 nuove azioni da nominali € 0,10 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di un'azione di nuova emissione per ogni azione ordinaria in circolazione; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti;
- 2. Proposta di rinnovo, per cinque anni dalla data della deliberazione, della delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, sesto comma, cod. civ.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.
- 3. Modifica degli articoli 11, 15 e 27 dello Statuto per l'adeguamento al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e per l'integrazione delle regole relative alla nomina del collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti modifiche allo Statuto.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno.

Articolo 5

Con riferimento alla modifica dell'ammontare del capitale sociale si rinvia alle motivazioni contenute nella Relazione illustrativa degli Amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A-Schema n. 2 di cui all'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 'Regolamento Emittenti'), già posta a disposizione del pubblico.

Sul punto 2 dell'ordine del giorno.

Articolo 5

Si propone di rinnovare, per ulteriori cinque anni dalla data della deliberazione, la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, 6° comma, cod. civ.e, a tal fine, di approvare le modifiche statutarie all'uopo necessarie.

Si richiamano qui di seguito le motivazioni già fornite in occasione della prima delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale deliberata tramite le necessarie modifiche statutarie, in occasione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2006.

Il ricorso alla delega trova ragione nell'opportunità di ridurre al minimo i tempi di esecuzione di possibili operazioni sul capitale, in modo da, per un verso, ridurre l'alea collegata alla volatilità dei mercati finanziari, e, per altro verso, assicurare massima tempestività e flessibilità nello sfruttamento di tutte le opportunità che dovessero presentarsi sul mercato sul fronte del reperimento di nuovo capitale di rischio.

Proprio al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di scegliere la forma più opportuna, secondo le circostanze concrete, di nuovo capitale di rischio, si propone di concedere delega non solo per l'emissione di obbligazioni convertibili nonché di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni, ma anche di emettere nuove azioni, proponendo, inoltre, di delegare all'organo esecutivo la scelta in ordine alla specifica forma di capitale azionario da emettersi di volta in volta (azioni ordinarie, privilegiate, senza diritto di voto o con qualunque altra caratteristica ammessa dalla legge) e, entro il limite generale prefissato, ai relativi importi.

Alla luce delle nuove fattispecie di titoli che possono essere emessi ai sensi di legge, si propone altresì che la delega al Consiglio di Amministrazione sia anche estesa all'emissione di strumenti finanziari non azionari (previsti dall'articolo 2346, ultimo comma, cod. civ.) che incorporino tuttavia diritti sociali, quali, ad esempio, il diritto agli utili e/o il diritto di voto (escluso il diritto di voto in assemblea generale).

Quanto alla delega per l'aumento di capitale, si rileva, in particolare, quanto segue.

1) La delega è concessa anche con riferimento all'emissione di azioni da riservarsi a terzi con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione.

Poiché la legge nell'ammettere tale facoltà impone la individuazione di specifici '*criteri*', si è ritenuto di limitare tale facoltà a certi casi predeterminati, nonché di adottare specifiche guarentigie a tutela degli azionisti il cui diritto di opzione sia limitato e/o escluso.

E così, sotto il primo profilo, l'esclusione e/o limitazione del diritto di opzione è consentita solo nelle seguenti fattispecie: in caso di aumento di capitale in natura, allorquando i beni da conferire siano di rilevanza strategica per la Società; in caso di aumento in denaro, allorquando le condizioni economiche e/o di collocamento siano specificatamente vantaggiose; in entrambi i casi, quando l'aumento sia parte di un più ampio accordo industriale con *partner* strategici.

Sotto il secondo profilo, si è prevista una particolare *disclosure* da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di delibera (dove dovrà essere adeguatamente illustrato l'interesse sociale ricorrente in una delle ipotesi precedentemente indicate), nonché il rilascio di una cosiddetta *fairness opinion* (in aggiunta ai pareri di congruità già richiesti per legge) circa il prezzo di emissione delle nuove azioni, che non dovrà comunque essere inferiore al patrimonio netto consolidato per azione, quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

- 2) La delega è concessa fino all'importo massimo di € 100.000.000,00 (centomilioni), corrispondente a massime 1.000.000.000 (unmiliardo) di azioni dal valore di € 0,10 cadauna.
- 3) La delega è concessa per il periodo massimo consentito dalla legge, ovvero un quinquennio.
- 4) L'aumento di capitale di volta in volta deliberato potrà essere anche scindibile.
- 5) La determinazione in ordine alle caratteristiche di ogni emissione e così, ad esempio, in ordine alla/e categoria/e di azioni da emettersi, al prezzo (comprensivo del sovrapprezzo di emissione ove previsto), alla modalità di collocamento e all'eventuale destinazione all'ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i saranno determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi principi sopra sintetizzati valgono anche con riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nonché di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

Quanto alla delega per l'emissione di strumenti finanziari ex articolo 2346, ultimo comma, cod. civ., per i quali non vi sono, per legge, limiti quantitativi di emissione, si è previsto che,

laddove essi incorporino diritti sociali (quali, a mero titolo di esempio, diritto agli utili o diritto di voto, escluso il diritto di voto in assemblea generale) essi debbano essere offerti in opzione ai soci, salvo che non ricorra una delle fattispecie nelle quali, anche ove avesse proceduto all'emissione di azioni, il Consiglio di Amministrazione avrebbe potuto limitare e/o escludere il diritto di opzione.

Nel caso, inoltre, in cui tali strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, si è previsto che competa al Consiglio di Amministrazione di determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

Così come per il caso di aumento di capitale, è attribuita ampia delega al Consiglio di Amministrazione circa la determinazione in concreto delle caratteristiche di tali strumenti finanziari, fermi restando alcuni limiti invalicabili; segnatamente, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli di volta in volta risultanti a bilancio.

Sul punto 3 dell'ordine del giorno.

Articolo 11

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 (il 'Decreto') che ha attuato la direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, si rende necessario modificare gli articoli 11, 15 e 27 dello Statuto, al fine di rendere lo stesso conforme al Decreto, anche attraverso espressi richiami alla normativa applicabile.

L'articolo 1 del Decreto, modificando l'articolo 2366 del cod. civ., ha previsto che le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, diverse dalle società cooperative, siano definite da leggi speciali.

Il Decreto ha quindi modificato l'articolo 125-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il 'TUF'), stabilendo che l'assemblea dei soci è convocata 'mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob, ...'.

Per tale ragione, si rende necessario modificare l'articolo 11 dello Statuto che prevede la pubblicazione dell'avviso di convocazione 'sul quotidiano *Il Sole - 24Ore* o, in mancanza, sul quotidiano *Il Corriere della Sera*,' prevedendo che la pubblicazione avvenga con le modalità e i termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Il Decreto inoltre, attraverso l'introduzione dell'articolo 83-sexies TUF, ha previsto nuovi termini per l'esercizio del diritto di intervento in assemblea e del diritto di voto richiamandosi a prossimi regolamenti di Consob relativamente alle modalità con le quali le comunicazioni che legittimano l'intervento debbano pervenire alle società.

Alla luce di quanto sopra, si propone di stabilire che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sia attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, in luogo delle modalità ora stabilite dal secondo comma dell'articolo 11.

Il Decreto ha inoltre disciplinato con maggiore dettaglio le modalità di conferimento della rappresentanza nelle assemblee prescrivendo alle società di indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare tra quelle che il Ministero della Giustizia, sentita la Consob, stabilirà con proprio regolamento.

Considerato quanto sopra e in attesa dell'emanazione di tale regolamento, si propone di modificare l'articolo 11 prevedendo che i soci possano farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e che la delega possa essere notificata elettronicamente alla Società secondo una delle modalità previste dalla normativa regolamentare in futuro applicabile.

Articolo 15

Il Decreto ha regolato inoltre i termini per il deposito delle certificazioni comprovanti la quota minima di capitale sociale necessaria alla presentazione delle liste per nomina del consiglio di amministrazione, demandando alla regolamentazione Consob le modalità di messa a disposizione del pubblico.

Alla luce di quanto sopra, si propone di specificare che la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del numero minimo di azioni debba pervenire alla Società entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili.

Articolo 27

Analogamente a quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Decreto ha regolato i termini per il deposito delle certificazioni comprovanti la quota minima di capitale sociale necessaria alla presentazione delle liste per nomina del collegio sindacale, demandando alla regolamentazione di Consob le modalità di messa a disposizione del pubblico.

Alla luce di quanto sopra si propone di specificare che la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del numero minimo di azioni debba pervenire alla Società entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili.

E' stata colta l'occasione per disciplinare in modo più esplicito i criteri per individuazione del candidato da eleggere in caso di parità tra le liste per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, come richiesto dall'articolo 144-*sexies*, 9° comma, Regolamento Emittenti.

Si propone pertanto che in caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, siano tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica; mentre il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente siano tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri precedentemente espressi.

In caso di parità tra liste risultate seconde per numero di voti un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri sopra descritti.

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 30 aprile 2010 e in seconda convocazione, per il 3 maggio 2010 e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso.



(ventinovemilioniquarantamila/00), rappresentato da 290.400.000 (duecentonovantamilioniquattrocentomila)

azioni da nominali € 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

Il capitale sociale di € 29.040.000,00 II (ventinovemilioniquarantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.

Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 24 aprile 2006, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:

- (i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di € 100.000.000.00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni; nonché
- (ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

- nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- nel caso di aumento di capitale da b) liberarsi in denaro, allorquando condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo impegni esemplificativo, eventuali sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione per la Società;

Articolo 5

Il capitale sociale è di € 29.040.000,00 II capitale sociale è di € 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamilamila/00), rappresentato 580.800.000 da (cinquecentottantamilioniottocentomila) azioni da nominali € 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

> 58.080.000.00 capitale sociale di (cinquantottomilioniottantamilamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.

> Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del **30 aprile 2010**, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:

- (i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di 100.000.000.00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni; nonché
- (ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

- nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la valutazione Consiglio del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi Amministrazione, vantaggiosi per la Società;
 - tanto nel caso di aumento di capitale in

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché criteri adottati determinazione del prezzo di sottoscrizione. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione relativo e sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che

natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*),

precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Il Sole - 24 Ore" o, in mancanza, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", entro i termini di legge.

soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o presso gli intermediari autorizzati indicati nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari ovvero, in caso di loro dematerializzazione, devono presentare certificazione idonea rilasciata dall'intermediario abilitato. previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, con preavviso di 2 (due) giorni.

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata elettronicamente alla Società secondo una delle modalità previste dalla normativa regolamentare applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire insieme alle liste copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, nonché per la verifica dell'indipendenza delle stesse, si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un

Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni : una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, unitamente alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1 . dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
- 2 . dalla seconda lista che ha ottenuto in

Articolo 27

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni : una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, nonché per la verifica dell'indipendenza delle stesse, si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1 . dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, per qualsiasi

ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

2 . dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

- a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;
- b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).

In caso di parità tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade

dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

Sesto San Giovanni, martedì 30 marzo 2010

Davide Campari-Milano S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione